Spett.le

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c/o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.it

**TORINO, \_\_/\_\_/201\_**

*Fallimento:* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** - Num/Anno: \_\_\_\_ /\_\_\_\_

*E-mail PEC:* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ai sensi dell'art. 92 L.F. si porta a conoscenza che il Tribunale di Torino con sentenza nr.**\_\_\_\_** depositata in Cancelleria

il **\_\_/\_\_/201\_** ha dichiarato il fallimento della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), VIA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cod.Fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Giudice Delegato Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Curatore il sottoscritto.

 L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno \_\_\_/\_\_/201\_ , alle ore \_\_:\_\_ avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Torino.

 La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore all’indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato **almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo**.

 Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

 **Il ricorso dovrà contenere**:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi con prospetto di calcolo) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);

3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);

4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.

 **Si rammenta che:**

● il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;

● il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ;

● se è omessa l’indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell’art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del Curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;

● le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

● le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

● il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;

● i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

 Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

 Si segnala che, a norma dell’art. 103 L.F., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perche’ non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento, e il Curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

 Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

 Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F.. Tale comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 L.F.

dispone che il Comitato dei Creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della Sentenza dichiarativa di fallimento.

 Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo Stato Passivo e gli eventuali allegati. Tutti i files devono essere trasmessi SOLO in formato PDF (qualunque altro formato non sarà preso in considerazione) e rinominati in base al loro contenuto.

 Vorrete comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

● Vi comunico che l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgervi in futuro, è

il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Vi invito a comunicare all’indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;

* Si richiede che ogni eventuale variazione alla propria anagrafica dovrà essere eseguita accedendo al portale dei creditori con le credenziali trasmesse in calce alla presente. Tutte le PEC ricevute contenenti richieste di variazioni non saranno prese in considerazione da parte della procedura.

Cordiali saluti.

*il Curatore*

Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DOCUMENTI DA PRODURRE IN BASE ALLA CLASSE CREDITIZIA**

**Per tutti:**

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione.

**Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:**

* copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo del credito che si intende insinuare.

**Spese di giustizia:**

• Decreto Ingiuntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:

a) presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;

b) prova dell'avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;

• Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;

• Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. Gli effetti devono essere allegati in originale;

* IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

**Prestatori di lavoro subordinato:**

• cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;

• calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;

• ultimo modello CUD / CU consegnato dall’azienda;

• in presenza di anticipazione TFR: cedolino di liquidazione;

• in presenza di accantonamenti presso il fondo di Tesoreria dell’INPS: estratto conto aggiornato;

• in presenza di accantonamenti presso fondi di previdenza complementare: estratto conto aggiornato;

• per i lavoratori tenuti al versamento presso la Cassa Edile: estratto conto aggiornato;

• in presenza di finanziamenti garantiti da cessioni del V dello stipendio e dal TFR: estratto conto aggiornato / estratto conto estintivo se il rapporto di lavoro è cessato;

• documentazione relativa a eventuali pignoramenti o trattenute sullo stipendio in favore di terzi;

• quantificazione del credito per rivalutazione monetaria e per interessi legali dalla data di maturazione del medesimo fino alla data del fallimento.

I crediti di lavoro sono da richiedere al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore ed al lordo delle ritenute fiscali.

**Prestatori di opera intellettuale:**

• nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;

• periodo di svolgimento della prestazione professionale nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;

• l'importo di IVA e Cassa Previdenza qualora non sia stata ancora emessa parcella;

• lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;

* dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

**Rapporti di agenzia:**

• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;

• copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;

• copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;

• estratto conto delle singole voci creditorie;

* estratto conto della Fondazione Enasarco.

**Coltivatori diretti:**

• prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

• contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;

* copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

**Artigiani:**

* copia di contratti/ordini, fatture e/o di ogni altro idoneo documento;
* prospetto contenente, per ogni prestazione resa in favore della fallita, l’indicazione della parte del credito riferibile al costo della materia prima, semi lavorati e prodotti finiti impiegati;
* visura iscrizione albo artigiani CCIAA;
* visura storica del registro imprese;
* copia modello UNICO dell’impresa completo (redditi, IVA, studi di settore) dell’anno in cui è sorto il credito e dell’anno precedente e copia del modello UNICO personale dei singoli soci;
* copia libro LUL (stralcio dell’anno in cui è sorto il credito);
* autocertificazione dell’istante (si segnala che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi di Legge) in merito a:

 numero dei lavoratori dipendenti per l’anno in cui è sorto il credito e per l’anno precedente (suddivisi tra operai, apprendisti e impiegati);
 svolgimento dell’attività “in serie” o meno (con indicazione, in caso di svolgimento dell’attività in serie, se la lavorazione avvenga con modalità del tutto automatizzata o meno);

* imprese in contabilità ordinaria: copia bilancio completo di nota integrativa e della relazione di gestione dell’anno in cui è sorto il credito e dell’anno precedente;
* imprese in contabilità semplificata: copia registro cespiti, situazione patrimoniale e economica dell’anno in cui è sorto il credito e dell’anno precedente.

**Enti o cooperative di produzione:**

• certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;

• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;

• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

• copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;

* copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

**Cooperative agricole:**

• certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;

• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;

• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

* copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

**Società di fornitura di lavoro temporaneo:**

• contratto di fornitura di lavoro temporaneo;

• copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;

* copia dei cedolini paga dei lavoratori.

**Fornitori:**

• copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);

• copia delle fatture delle prestazioni effettuate;

* copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

**Società di leasing concedenti:**

• contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;

• copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;

• estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;

* documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

**Istituti di credito:**

• copia del contratto di conto corrente e contratto di affidamento;

* copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento anche se passati a sofferenza, oltre a fornire documentazione relativa alla contabilizzazione a al pagamento degli interessi in attuazione dell’art. 120 2° comma d. lgs. n. 385/93 e della delibera C.I.R.C. n. 343 del 3 Agosto 2016 ed all’adeguamento del contratto alla predetta normativa.

**Creditori ipotecari:**

• copia della nota di iscrizione ipotecaria;

• copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;

• atto di erogazione della somma e contabile di accredito;

• piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare in modo chiaro il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;

* indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

**Creditori pignoratizi:**

• copia del contratto o dell'atto di pegno;

* prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

**Interessi sulle transazioni commerciali:**

In ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte, devono essere riconosciuti – al ricorrere dei requisiti soggetti e oggettivi di applicazione della normativa in parola – gli interessi *ex* d.lgs. 231/2002, subordinatamente alla formulazione di una espressa richiesta da parte del ricorrente, ed essi dovranno essere computati, con riferimento al termine iniziale, dal giorno successivo alla scadenza del termine (in conformità alla previsioni dell’art. 4 d.lgs. 231/2002) e, con riferimento alla data finale, sino alla data della dichiarazione del fallimento.

**Domande di rivendica:**

• copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.